



CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA – ECOLOGIA – S.U.A.P

Ordinanza n. 30/2012 P.M.

Oggetto: istituzione senso unico di marcia e divieto di sosta in via Eroi del Mare dell'abitato di Torre Canne, frazione di Fasano.

II DIRIGENTE

- **Premesso che** in via Eroi del Mare dell'abitato di Torre Canne, a causa della limitata ampiezza della sezione stradale e della rilevante affluenza turistica, la circolazione dei veicoli nei due sensi di marcia provoca notevoli inconvenienti e arreca pregiudizio alla fluidità e alla sicurezza della circolazione veicolare;
- **ritenuto** necessario, pertanto, istituire senso unico di marcia e divieto di sosta in via Eroi del Mare dell'abitato di Torre Canne, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al transito veicolare;
- **visto** il parere positivo di questo Comando;
- **visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- **visti** gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. a, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992.

per i motivi in premessa indicati

ORDINA

- l'istituzione del **senso unico di marcia in via Eroi del Mare dell'abitato di Torre Canne, frazione di Fasano, nel tratto compreso tra via Tremiti e la Sp. 90, con direzione di marcia Ostuni - Savelletri;**
- l'istituzione **del divieto di sosta permanente (0-24)lungo il lato monti di via Eroi del mare e, precisamente, sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia, nel tratto compreso tra il civico 115 della predetta via e via Procida.**

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 13/04/2012.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet www.comune.fasano.br.it

Il Dirigente
f.to dott. Antonio OREFICE